



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83 del 21/12/2017

#### OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
MIGLIOLI MARINA	P
AGNI TOMAS	P
ZOBOLI GIORGIA	P
BARBIERI VALERIA	P
ZUCCHINI MATTIA	P
BASSI DAVIDE	P
GARUTI MATTEO	A
TURI ROSA	P
BONORA MARCO	P
MUGAVERO ROBERTO	A
BATTILEGA GUIDO	P
BERNARDIS DANIELE	P

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Bassi Davide, Bonora Marco, Battilega Guido.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

**Il Consiglio Comunale**

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 di approvazione delle aliquote IMU 2017;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), così dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che la legge di bilancio 2018 è in corso di approvazione e che il DDL prevede la proroga del blocco dei tributi anche per il 2018, con la sola eccezione della TARI e il canone occupazione spazi ed aree pubbliche;

Udita la relazione e le successive repliche dell'Assessore al bilancio Zoboli;

Uditi gli interventi e repliche del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Bonora, Agni e Battilega, riportati nel verbale di seduta;

Ritenuto quindi di confermare le aliquote per l'anno 2018 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come di seguito indicato, fatte salve tutte le esclusioni, le agevolazioni, le esenzioni e le assimilazioni all'abitazione principale stabilite da norme di legge;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina dell'IMU;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Bonora; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), espressi nei modi e nelle forme di legge,

delibera

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;
2. di individuare le aliquote dell'IMU per l'anno 2018 nel rispetto delle norme sopra riportate, confermando le seguenti aliquote della IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
A) Aliquota ( <u>base o ordinaria</u> ) da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti successivi ( <i>vedi specifica al punto 6 della presente deliberazione</i> )	<b>10,6‰</b>
B) <u>Abitazioni principali</u> (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6)	<b>6‰</b>
C) Alloggi e pertinenze locati con <u>contratto a canone concordato debitamente registrato</u> (art. 2 comma 3 Legge 431/98), a soggetto che lo utilizza <b>come propria abitazione principale</b> , ( <i>vedi specifica al punto 6 della presente deliberazione</i> )	<b>6,9‰</b>
D) <u>Terreni agricoli</u> (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, che sono esenti)	<b>9,0‰</b>
E) Fabbricati ad <u>uso produttivo</u> appartenenti ai gruppi catastali A10-C-D	<b>7,7‰</b>
F) Abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di comodato registrato a cittadini sfollati a seguito del <u>sisma del 20-29 maggio 2012</u> (da comprovare con l'autocertificazione a pena decadenza del beneficio, art. 7 del Regolamento IMU)	<b>5,2‰</b>

3. di determinare per l'abitazione principale di cui al punto B) le seguenti detrazioni:
  - a) di confermare la detrazione base di € 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9);

**b)** € 20,00 per ciascuno figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**c)** € 40,00 in presenza di un soggetto coabitante con disabilità:

- Invalidità civile riconosciuta pari al 100%;
- Disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della Legge 104/92;

➤ le detrazioni elencate sopra sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta, devono essere rapportate all'anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica;

➤ per la fruizione della detrazione relativa al disabile coabitante di cui al punto c) è obbligatoria la presentazione entro la scadenza del saldo IMU, a pena di decadenza del beneficio, di apposita autocertificazione debitamente documentata (art. 7 del Regolamento IMU);

➤ di dare atto che se la detrazioni per l'abitazione principale, di cui ai punti precedenti non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, sono scomputabili sull'imposta relativa alle pertinenze;

4. di assimilare all'abitazione principale (previa autocertificazione di cui all'art.7 del Regolamento Comunale IMU) l'immobile e le relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6) nei seguenti casi:

➤ Soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. n. 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

➤ Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

5. di recepire, così come previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015, la riduzione del 50% dell'imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- il Contratto di Comodato sia debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- il Comodante deve avere residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso Comune;
- il Comodante deve possedere un solo immobile in Italia oppure anche due, ma uno adibito a propria abitazione principale nello stesso comune ove è ubicato il fabbricato concesso in comodato;
- il Comodante non deve possedere immobili accatastati come A1, A8, A9;
- il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato dal Comodante mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

6. di recepire, così come previsto dall'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015, la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per i soli immobili locati a canone concordato di cui al punto A) e C) della tabella sopra esposta;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
8. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Bonora; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 83/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---